La formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti declinata secondo la bozza finale del nuovo Accordo Stato Regioni

I soggetti formatori

I soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, sono:

- i soggetti "istituzionali";
- i soggetti "accreditati";
- altri soggetti.

Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà procedere all'istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale.

Per i soggetti istituzionale e accreditati si fa rinvio a quanto previsto dalla bozza finale del nuovo Accordo Stato Regioni.

Tra gli altri soggetti rientrano:

- 1. i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- 2. **gli Organismi Paritetici** così come individuati dal comma 1 dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;
- 3. le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inserite nell'elenco/repertorio previsto dal nuovo Accordo e individuate sulla base di una valutazione complessiva dei seguenti criteri:
 - la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
 - la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
 - il numero complessivo dei CCNL sottoscritti.

Va evidenziato che gli attestati di formazione emessi dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori prive dei requisiti previsti non sono validi.

In ogni caso, sino all'emanazione dell'atto di cui sopra, i requisiti sopra indicati possono essere autocertificati secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Soggetti formatori - Datori di lavoro

Tra i soggetti formatori sono da prevedere anche **i datori di lavoro**; essi infatti possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato tutto quanto previsto dal nuovo Accordo.

I datori di lavoro possono altresì avvalersi di soggetti formatori sopra elencati per procedere all'effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti.

Nell'ambito dell'organizzazione dei suddetti corsi, i datori di lavoro devono in ogni caso avvalersi di docenti formatori in possesso dei requisiti previsti dal decreto Ministeriale del 6 marzo 2013.

Il datore di lavoro se in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere anche in qualità

di **docente**, la formazione esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

- a) predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dal nuovo Accordo;
- b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
- c) attenersi per le attività formative pratiche, le esercitazioni e gli addestramenti al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
- d) tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
- e) verificare, ai fini dell'ammissione alla verifica finale dell'apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
- f) predisporre il verbale della verifica finale;
- g) predisporre l'attestato di formazione.

MODALITÀ DI EROGAZIONE dei corsi

Le modalità di erogazione per i corsi di cui al presente accordo sono:

- presenza fisica (obbligatoria per le esercitazioni pratiche)
- video conferenza sincrona
- e-learning
- modalità mista.

VERBALI DELLE VERIFICHE FINALI

In tutti i corsi di formazione ed aggiornamento devono essere redatti **i verbali delle verifiche finali**, a cura del soggetto formatore e devono contenere i seguenti elementi minimi:

- → dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
- → dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
- → elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
- \rightarrow luogo e data della verifica finale;
- → sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;
- → esiti documentati dei risultati. Qualora la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati.

I verbali possono essere su supporto cartaceo o elettronico

ATTESTAZIONI

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso - e contenente i seguenti elementi minimi:

- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
- c) tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
- d) modalità di erogazione del corso;
- e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
- f) data e luogo.

Gli attestati rilasciati ai sensi del nuovo Accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale.

FASCICOLO DEL CORSO

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione "Fascicolo del corso". Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:

- → dati anagrafici dei partecipanti;
- → registro presenze dei partecipanti con firme;
- \rightarrow elenco dei docenti con firme;
- → progetto formativo e programma del corso;
- → verbale di verifica finale

Formazione obbligatoria dei lavoratori - Durata e contenuti formativi

La formazione dei lavoratori si articola in due moduli (formazione generale e formazione specifica)

Modulo Formazione generale

Con riferimento al disposto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, la durata del modulo generale **non deve essere inferiore alle 4 ore**, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti

- concetti di pericolo, rischio e danno
- prevenzione e protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale e il sistema di partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti previsto dal D. Lgs. 81 del 2008
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- organi di vigilanza, controllo e assistenza

la formazione generale costituisce credito formativo permanente

Modulo Formazione Specifica

La formazione specifica deve essere riferita ai **rischi individuati sulla base della valutazione del rischio** e, quindi, mirare **ai rischi specifici dell'attività**, incentrandosi sui **pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche** e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.

I contenuti formativi della formazione specifica

- rischi infortunistici;
- meccanici generali;
- elettrici generali;
- macchine:
- attrezzature;
- cadute dall'alto;
- rischi da esplosione;
- rischi connessi all'impiego di agenti chimici, cancerogeni e mutageni;
- rischi biologici;
- •rischi fisici (Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, campi elettromagnetici ecc.);
- videoterminali;
- DPI:
- ambienti di lavoro;

- rischi da fattori psicosociali e stress lavoro-correlato;
- movimentazione manuale carichi;
- movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);
- segnaletica;
- emergenze,
- le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
- procedure esodo e incendi;
- procedure organizzative per il primo soccorso;
- incidenti e infortuni mancati;
- altri Rischi.

Durata del modulo specifico

La Durata Minima, stabilita in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato IV del Testo Unico (Individuazione macro categorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007) per il nostro settore classificato a rischio medio è di 8 ore.

In base alla classificazione di cui all'Allegato IV per il nostro settore la durata minima della formazione è quindi complessivamente di 12 ore (4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica)

La formazione dei lavoratori è soggetta alle **ripetizioni periodiche** previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, (ogni 5 anni, minimo 6 ore)) con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28.

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio e quindi è da subordinare all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere **ampliati in base alla natura ed alla** '**entità dei rischi** effettivamente **presenti in azienda**, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

Dott. Giuseppe Gesmundo Coordinatore Gruppo di Lavoro SICURPESCA